


Pubblicato il 06/06/2019

N.03641_2019 REG.PROV.CAU.
N. 05450/2019 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Quater)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 5450 del 2019, proposto da Moreno Abisso, Fabrizio Aiosa, Jessica Alercia, Silvio Mirko Amato, Shady Giulia Amayeh, Gianluigi Ambrosio, Veronica Amodeo, Gianluigi Angiocchi, Raffaele Ascione, Nicolo' Asta, Carlo Attanasio, Alessandro Baldini, Bernardo Bao, Antonino Barbara, Virginia Bascone, Vincenzo Battista, Fabio Beltrano, Fabio Bene, Pasquale Benincasa, Ilario Berto, Nicola Bertolino, Diletta Bianchi, Francesca Borzi', Umberto Broccolini, Dominga Brunetti, Salvatore Bruno, Michele Bucalo, Nicola Buono, Pietro Burgio, Roberto Calabrese, Emmanuele Cannistraro, Carmelo Cannizzaro, Maria Elena Cardillo, Giuseppe Francesco Maurizio Carelli, Alessio Carosa, Federica Cascino, Lucia Cascio, Francesca Paola Cascio, Dario Gianluigi Castriotta, Vito Lucio Castro, Giada Catalogna, Nadia Ciacciofera, Vincenzo Ciarlone, Davide Cicerello, Mariacarmela Colandrea, Eleonora Consiglio, Andrea Costanzo, Caterina Cucinotta, Giovanni D'Adamo, Francesca D'Ambrosio, Giovanni D'Angelo, Carmelo D'Angelo, Prisca Da Ros, Assunta Dalma, Giuliana Daniele, Federica Dattoli, Davide De Luca, Giuseppe De Luca Fiscone, Giuseppe De Tommaso, Andrea Del Grosso, Giulia Demma, Giuseppe Desimone, Francesco

Di Giorgio, Luca Maria Di Michele, Giuseppe Di Pietro, Gabriele Di Pisa, Gianluca Di Silvestro, Matteo Dipasquale, Onofrio Direnzo, Giovanni Donnarumma, Alessandro Esposito, Davide Farruggia, Danilo Farucci, Giovanni Felice, Carmelo Ferraro, Vincenzo Ferrera, Biagio Ficarella, Antonio Ficarra, Alessandro Flesca, Valentino Fragapane, Angelo Franzoso, Riccardo Frau, Giuseppe Fusco, Alessandro Gallo, Gabriele Ganfi, Luca Gelo, Corrado Genesisio, Andrea Genovese, Monia Geraci, Rosy Giordano, Orazio Giunta, Rossella Godino, Gaetano Gozzolino, Simone Grifoni, Giuseppe Guadagna, Alessia Teresa Gueli, Marco Gueli, Antonio Iannone, Stefania Ilardo, Gennaro Antonio Incarnato, Rosa Linda Inzinna, Samantha La Porta, Daniele Lago, Demetrio Lambo, Veronica Laudonio, Daniela Lazzano, Margherita Marilyn Leuci, Marco Lombardo, Alfredo Longo, Gaetano Lorusso, Rosa Lucariello, Maurizio Mancuso, Annacandida Manzo, Giovanni Marasciulo, Aurelio Marino, Salvatore Marino, Salvatore Marletta, Costanza Martinengo, Salvatore Martino Massei, Debora Mazzarella, Carmine Melchiorre, Michele Meli, Daniela Melillo, Francesco Moccia, Giuseppe Morello, Manuela Morello, Giorgia Mosca, Marco Moschiera, Michael Mura, Maria Grazia Mura, Orlando Musolino, Marco Napoli, Maria Nicoletti, Fabrizio Nicolosi, Roberto Nicotra, Alessio Nigro, Akash Jose' Maria Nuckchedy, Ortensia Nugnes, Giusy Nuzzo, Benedetto Ognibene, Aleandro Ottana', Andrea Palombi, Fabio Panarisi, Stefano Papa, Angelo Pillitteri, Lorenzo Piscitello, Nicola Quercia, Antonio Ragonese, Antonino Randazzo, Salvatore Emanuele Reina, Alessio Riccio, Samanta Rinaudo, Francesca Roccia, Michael Rolla, Antonietta Romano, Francesco Salsano, Nicola Salvi, Albino Santilli, Federica Saraniero, Mario Scordo, Guglielmo Selvaggini, Carmine Solone, Roberto Spada, Liliana Spera, Simone Spina, Damiano Tardonato, Antonio Federico Trunfio, Andrea Michele Usai, Simone Vaccaro, Davide Verdicchio, Nico Vitale, Calcedonio Zuzze', rappresentati e difesi dagli avvocati Francesco Leone, Simona Fell, Ciro Catalano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio

Francesco Leone in Roma, Lungotevere Marzio, n. 3;

contro

Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza non costituito in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- del decreto del Capo della Polizia n. 333-B/12D.3.19/5429 del 13 marzo 2019, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4^a Serie Speciale – Concorsi ed Esami, del 15 marzo 2019, con cui ha avviato il procedimento finalizzato all'assunzione di 1.851 allievi agenti della Polizia di Stato anche nella parte in cui dispone che “la verifica del possesso dei requisiti di cui all'art. 6, comma 1, lettera b) e d), del d.P.R. n. 335/1982, e successive modificazioni, è effettuata nei riguardi degli idonei alla prova scritta di esame del concorso pubblico per l'assunzione di 893 allievi agenti della Polizia di Stato di cui in premessa, limitatamente ad un numero sufficiente a garantire l'assunzione di n. 1.851 allievi agenti della Polizia di Stato”, e nella parte in cui impedisce a parte ricorrente di partecipare alla selezione pubblica; - dell'avviso del 15 marzo 2019 pubblicato sul sito della Polizia di Stato (<https://www.poliziadistato.it/articolo/1395c8b6f1601176791048620>) con cui è stato comunicato l'avvio del procedimento finalizzato alla «verifica del possesso, alla data del 1° gennaio 2019, dei requisiti dell'età non superiore a ventisei anni, salva la possibilità di elevazione fino a un massimo di tre anni, in relazione al servizio militare prestato, e del diploma di istruzione secondaria di secondo grado che consenta l'iscrizione ai corsi universitari; - della Tabella A, allegata al Decreto del Ministro dell'Interno, Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica

Sicurezza n. 333-B/12D.3.19/5429 del 13 marzo 2019, che elenca i soggetti «in possesso dei nuovi requisiti attinenti all'età e al titolo di studio», nella parte in cui non comprende parte ricorrente ed impedisce di partecipare alla selezione pubblica;

- della Tabella B, allegata al Decreto del Ministro dell'Interno, Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza n. 333-B/12D.3.19/5429 del 13 marzo 2019, così come modificato dal d.lgs. n. 95/2017, che elenca i soggetti «esclusi da procedimento, avendo superato il previsto limite di età anche ai sensi dell'articolo 2049 del Codice dell'ordinamento militare» nella parte in cui impedisce a parte ricorrente di partecipare alla selezione pubblica;
- della Tabella C, allegata al Decreto del Ministro dell'Interno, Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza n. 333-B/12D.3.19/5429 del 13 marzo 2019, che elenca i soggetti che «non possono considerarsi certamente esclusi dalla procedura di assunzione, rendendosi necessaria l'apposita procedura di verifica di cui all'articolo 4» nella parte in cui impedisce a parte ricorrente di partecipare alla selezione pubblica;
- del decreto n. 333-B/12D.3.19 del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza del 19.04.2019 pubblicato in data 23 aprile sul sito della Polizia di Stato con cui è stata disposta la convocazione agli accertamenti dell'efficienza fisica e dell'idoneità fisica, psichica ed attitudinale dei soggetti interessati al procedimento finalizzato all'assunzione di 1851 allievi agenti della Polizia di Stato, nella parte in cui non include i ricorrenti;
- dell'articolo 11, comma 2-bis, del Decreto Legge 14 dicembre 2018, n. 135 recante “Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione” convertito, con modificazioni, dalla Legge datata 11 febbraio 2019, n. 12, ma pubblicata nella Gazzetta Ufficiale in data 12 febbraio 2019, relativamente al punto sub b) che limita le assunzioni dell'Amministrazione di pubblica sicurezza ai soggetti «in possesso, alla data del 1° gennaio 2019, dei requisiti di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, nel testo vigente alla data di entrata in vigore della legge 30 dicembre 2018, n. 145, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo

2049 del citato codice dell'ordinamento militare» ed impedisce a parte ricorrente dipartecipare alla selezione pubblica anche nella parte in cui si pone come legge provvedimento; - dell'art. 1 del Decreto del Ministero dell'Interno n. 103/2018, concernente «Regolamento recante norme per l'individuazione dei limiti di età per la partecipazione ai concorsi pubblici per l'accesso a ruoli e carriere del personale della Polizia di Stato», nella parte in cui, in attuazione dell'art. 6, comma 1, lettera b) d.P.R. n. 335/1982, così come modificato dal d.lgs. n. 95/2017, fissa il limite massimo di età di ventisei anni, salva la possibilità di elevazione fino ad un massimo di tre anni per il servizio militare prestato, prevista dall'art. 2049 del Codice dell'ordinamento militare; - del bando di concorso datato 18 maggio 2017, indetto con Decreto del Capo della Polizia n. 333-B/12D.2.17/6686; - del decreto di scorrimento degli idonei non vincitori dell'8 novembre 2018 e meglio identificato in atti anche in quanto non rispetta i nuovi requisiti legali; - ove occorra, inoltre, Decreto del Presidente della Repubblica n. 337 del 24 aprile 1982, nella parte in cui prevede, quale requisito di partecipazione al concorso per il ruolo di agente, il non aver compiuto il ventiseiesimo anno di età; - di ogni altro atto presupposto, connesso, consequenziale, anche potenzialmente lesivo della posizione dell'odierno ricorrente. ANCHE PREVIA DECLARATORIA DI ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - dell'art. 11, comma 2-bis, lett b) del decreto-legge del 14 dicembre 2018 n. 135 (convertito con legge dell'11 febbraio 2019 n. 12; in Gazz. Uff., 12 febbraio 2019, n. 36) nella parte in cui subordina la partecipazione al concorso 1.851 allievi agenti della Polizia di Stato ai soggetti «in possesso, alla data del 1° gennaio 2019, dei requisiti di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, nel testo vigente alla data di entrata in vigore della legge 30 dicembre 2018, n. 145...». E PER L'ADOZIONE DI MISURA CAUTELARE MONOCRATICA EX ART. 56 C.P.A. volte a consentire all'odierna parte ricorrente di essere ammessa a sostenere le prove d'esame, in quanto già calendarizzate tra l'8 maggio e giorno 11 luglio 2019, secondo il

calendario dettagliato pubblicato sul sito www.poliziadistato.it e/o di ogni altra misura ritenuta opportuna che consenta la partecipazione alla procedura concorsuale de qua; **NONCHÉ PER L'ACCERTAMENTO E LA CONDANNA EX ART. 30 C.P.A. DELL'AMMINISTRAZIONE INTIMATA** del diritto di parte ricorrente a partecipare alla procedura finalizzata all'assunzione di 1.851 allievi agenti della Polizia di Stato di cui al decreto del Capo della Polizia n. 333-B/12D.3.19/5429 del 13 marzo 2019, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4^a Serie Speciale – Concorsi ed Esami, del 15 marzo 2019 e con conseguente condanna dell'Amministrazione all'adozione di tutte le misure idonee ed opportune al soddisfacimento della pretesa de qua nonché, ove occorra e, comunque in via subordinata, al risarcimento del danno per perdita di chance e delle relative somme, con interessi e rivalutazione, come per legge.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 giugno 2019 la dott.ssa Ines Simona Immacolata Pisano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

RITENUTO che la questione sottoposta al vaglio del Collegio merita un adeguato approfondimento nella più consona sede del merito;

RITENUTA la necessità, nelle more della trattazione del ricorso nel merito, di disporre l'ammissione con riserva dei ricorrenti alle prove di accertamento dei requisiti di cui all'art. 6, comma 1, lett. c), del d.P.R. n. 335/1982, in ragione del già avviato svolgimento delle stesse, in quanto calendarizzate tra l'8 maggio e l'11 luglio 2019;

RITENUTA, altresì, l'opportunità che il ricorso sia esteso anche ai oggetti di cui agli elenchi n. 1 e n. 2, allegati al decreto n. 333-B/12D.3.19/9691 del 19/04/2019, che, peraltro, non riportano i nominativi dei soggetti nei cui confronti è stato dato avvio del procedimento di individuazione degli interessati all'avvio al corso di formazione degli allievi agenti di P. S. ai fini dell'assunzione ex art. 11, co. 2-bis, d. l. 135/2018, convertito con legge n. 12/2019, ma solo il numero di "Id. Domanda";

RITENUTO di accordare, sin d'ora, quanto alle modalità, l'autorizzazione alla notifica per pubblici proclami, in relazione all'elevato numero di contraddittori necessari, attraverso la pubblicazione sul sito web della Polizia di Stato di un sunto del ricorso e degli estremi della presente ordinanza e che a tale incombente la parte ricorrente dovrà provvedere nel termine perentorio di giorni quarantacinque decorrente dalla data della notificazione ovvero, se anteriore, della comunicazione in via amministrativa della presente decisione, ulteriormente provvedendo, entro l'ulteriore termine perentorio di giorni venti dal completamento delle anzidette formalità di notificazione, al deposito della documentazione attestante il rispetto dell'incombente in questione;

RITENUTO di rinviare al definitivo ogni determinazione sulle spese alla sede del merito che si fissa sin d'ora, come in dispositivo;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Prima Quater, accoglie la domanda cautelare e, per l'effetto, ammette con riserva parte ricorrente alle prove di accertamento dei requisiti di cui all'art. 6, comma 1, lett. c), del d.P.R. n. 335/1982;

ORDINA alla parte ricorrente di provvedere alla notifica del ricorso nei modi e tempi di cui in parte motiva.

Fissa per la trattazione del merito l'udienza pubblica del 3 aprile 2020.

Spese al definitivo.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 giugno 2019 con l'intervento dei magistrati:

Salvatore Mezzacapo, Presidente

Donatella Scala, Consigliere

Ines Simona Immacolata Pisano, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

Ines Simona Immacolata Pisano

IL PRESIDENTE

Salvatore Mezzacapo

IL SEGRETARIO